

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2428 e 2430-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Proroga del termine per l'esercizio della delega
di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (n. 2428)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

E

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale
(n. 2430)

d'iniziativa dei senatori **BRAMBILLA, FIORE, BITOSSÌ, BOCCASSI, BERA, CAPONI,**
SAMARITANI e TREBBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge n. 2428, presentato dal Governo, e n. 2430, proposto dai colleghi senatori Brambilla ed altri, hanno identica finalità, per cui la relazione sul primo diviene, implicitamente, relazione sul secondo.

Con l'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il Governo fu delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme riguardanti vari aspetti del vigente sistema di previdenza sociale entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Detto termine è però scaduto nell'agosto scorso senza che il Governo abbia emanato alcuna delle predette norme, ed avendo solo presentato pochi schemi di provvedimenti all'apposita Commissione parlamentare contemplata dal predetto articolo 39, senza che questa, d'altra parte, abbia espresso il richiesto parere.

Senza voler entrare nei motivi che hanno determinato tale stato di cose, è evidente che occorre che il Parlamento rimetta il Gover-

no in termini onde possa adempiere alla delega di cui non ha fruito.

Su tale punto la 10^a Commissione si è trovata unanime e solo diverse posizioni sono state assunte circa la data di scadenza del nuovo termine.

La maggioranza tuttavia, in considerazione della necessità di consentire un congruo spazio temporale affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenti gli ulteriori schemi di provvedimenti richiesti dalla delega, affinché la Commissione parlamentare esprima il proprio parere e affinché il Consiglio dei ministri possa approvare le norme delegate, ha ritenuto opportuno fissare la data del 31 marzo 1968 per l'esercizio della delega.

Ha ritenuto altresì di accogliere il titolo del disegno di legge presentato dai senatori Brambilla ed altri e di dare una nuova formulazione all'articolo unico.

Il vostro relatore invita pertanto il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla 10^a Commissione.

VARALDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL GOVERNO
—

Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (n. 2428)

Articolo unico.

Il termine di due anni per l'esercizio della delega legislativa concessa al Governo con l'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è prorogato al 30 aprile 1968; entro il predetto termine la delega sarà completamente attuata con opportuna gradualità nei tempi e negli impegni finanziari.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEI SENATORI BRAMBILLA, FIORE, BITOSI, BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMARITANI e TREBBI
—

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale (n. 2430)

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale, è fissato al 31 dicembre 1967, con gli stessi principi e criteri di cui all'articolo 39 medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale è fissato al 31 marzo 1968.